

Regolamento del Club Azzurro FISPES

Art. 1 – Destinatari

Il presente Regolamento è destinato a tutti gli Atleti e Guide Sportive (di seguito gli Atleti) che vengono qualificati quali “Atleti di Interesse Nazionale”.

Gli Atleti non possono avanzare pretese e/o vantare diritti in merito alla propria ammissione e/o esclusione, né possono sindacare l’ammissione di atleti al “Club Azzurro FISPES”.

Art. 2 – Fasce e criteri di inserimento

Vengono stabilite tre fasce di inserimento nel Club Azzurro FISPES:

1. **Club Azzurro Elite** – possono essere inseriti in questa fascia gli atleti che:
 - a. Hanno vestito la maglia azzurra Assoluta nell’Anno Sportivo precedente a quello in corso;
 - b. Sono inseriti nel Club Paralimpico del CIP.
2. **Club Azzurro Top** – possono essere inseriti in questa fascia gli Atleti che, nell’Anno Sportivo precedente a quello in corso o nell’Anno Sportivo in corso, hanno ottenuto prestazioni uguali o migliori a quelle stabilite dall’Area Tecnica Federale quali “prestazioni minime per l’ottenimento della qualifica di Atleta di Interesse Nazionale”.
3. **Club Azzurro Promo** – possono far parte di questa fascia gli Atleti che, nell’Anno Sportivo precedente a quello in corso o nell’Anno Sportivo in corso, in base alla relazione età-prestazioni evidenzino buone prospettive tecnico-competitive.

Art. 3 – Discrezionalità dell’Area Tecnica Federale e Deliberazione del Consiglio Federale FISPES

La proposta di inserimento di un Atleta nel Club Azzurro FISPES deve essere presentata al Consiglio Federale FISPES da parte del Direttore Tecnico Nazionale.

Al Direttore Tecnico Nazionale spetta ampia discrezionalità operativa e la possibilità di poter escludere dalla selezione gli Atleti che, a suo insindacabile giudizio, non sono idonei all’inserimento o per i quali l’inserimento nel Club Azzurro FISPES non comporta significativi vantaggi tecnici.

La lista completa e gli eventuali aggiornamenti dei componenti del Club Azzurro FISPES vengono deliberati dal Consiglio Federale FISPES.

Art. 4 – Durata e rinnovo

L’inserimento nel Club Azzurro FISPES ha durata annuale e non è previsto un rinnovo automatico della qualifica.

FISPES

Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali

Via delle Tre Fontane, 27 – 00144 Roma

Tel. +39 068353.1226 – segreteria@fispes.it

OLTREMOD@LTRE

Art. 5 – Tutela sanitaria ed regolamentazione antidoping

Gli Atleti del Club Azzurro FISPES sono obbligati ad interagire costantemente e senza indugio con il Medico Federale FISPES.

In particolare, sono obbligati a:

- Se inseriti nel Club Paralimpico CIP, ad adempiere tutti gli obblighi previsti dalla normativa internazionale WADA e Nado Italia in merito al Whereabouts;
- Richiedere, sempre, la preventiva autorizzazione al Medico Federale per qualsiasi tipo di farmaco anche considerato leggero o irrilevante ai fini dei controlli anti-doping;
- Informare immediatamente lo Staff Tecnico Nazionale e il Medico Federale riguardo il proprio stato di salute, eventuali malesseri (anche temporanei) e infortuni occorsi durante allenamenti e/o gare;
- Concordare e pianificare con il Medico Federale e il Direttore Tecnico Nazionale eventuali protocolli sanitari necessari a sottoporsi ad interventi chirurgici o alla riabilitazione post-intervento;

Art. 6 – Attività tecnica e competizioni

Gli Atleti del Club Azzurro FISPES sono obbligati ad interagire costantemente e senza indugio con il Direttore Tecnico Nazionale e i Tecnici responsabili e/o addetti ai vari settori tecnici federali.

Gli Atleti del Club Azzurro FISPES, unitamente alle loro Società Sportive e ai tecnici societari/personali, nella predisposizione della loro programmazione tecnico-agonistica stagionale devono tener conto dello svolgimento dei Campionati Nazionali Istituzionali (Campionati Assoluti, Societari, Coppa Italia Lanci e corse su strada) quali massima espressione tecnico-organizzativa dell'attività agonistica federale e quali eventi di valutazione tecnica.

All'atto di accettazione della nomina e dell'inserimento dell'Atleta nel Club Azzurro FISPES, lo stesso è tenuto a compilare una scheda sintetica con la quale deve fornire i riferimenti del suo tecnico personale e/o societario che deve necessariamente essere tesserato per la FISPES.

In particolare, gli Atleti, insieme ai loro tecnici personali o societari, sono obbligati a:

- Mantenere contatti costanti ed assidui fra l'allenatore personale o societario ed il Direttore Tecnico Nazionale e/o i Tecnici Nazionali di settore;
- Concordare e condividere con il Direttore Tecnico Nazionale una programmazione stagionale che preveda un elenco di gare e competizioni;
- Informare il Direttore Tecnico Nazionale e i Tecnici Nazionali di settore in merito ai risultati e ai riscontri tecnici ottenuti durante le gare e le competizioni;
- Partecipare senza riserve, salvo difficoltà oggettive e/o motivate, a raduni ed incontri tecnici di monitoraggio nonché agli eventi agonistici per i quali viene convocato;
- Adempiere senza riserve alle attività di monitoraggio telematiche.

FISPES

Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali

Via delle Tre Fontane, 27 – 00144 Roma

Tel. +39 068353.1226 – segreteria@fispes.it

Art. 7 – Materiale tecnico sportivo

Gli Atleti del Club Azzurro FISPES, all'atto della convocazione a prendere parte ad eventi agonistici, riceveranno un kit di vestizione standard diviso in:

- Kit di rappresentanza: composto da tuta di rappresentanza, polo, T-shirt;
- Kit tecnico da gara: composto sulla base delle specialità e delle peculiarità dell'Atleta.

L'Atleta si impegna, nel rispetto della Maglia Azzurra, ad indossare il suddetto materiale in occasione della partecipazione alle manifestazioni in cui viene convocato, per viaggio, allenamenti, riscaldamento, gara, tempo libero all'interno della manifestazione specifica e per tutte le occasioni di visibilità (conferenze stampa, interviste, ecc.). L'atleta porrà cura, in ognuno di questi momenti (con particolare attenzione alla fase di gara) alla visibilità dei loghi commerciali apposti sul materiale, siano essi espressione dello sponsor tecnico, sia di altri sponsor federali: non dovranno essere alterati (coperti, modificati o sostituiti) in nessuna maniera, nemmeno in misura parziale.

Allo stesso modo, è fatto assoluto divieto di utilizzo di abbigliamento non approvato, intendendosi come tale sia il materiale dello Sponsor Tecnico Federale non facente parte della linea indicata in fase di convocazione, sia il materiale di altro produttore.

È assolutamente proibito:

- Cedere a terzi la fornitura del materiale tecnico federale – anche in parte;
- Utilizzare la Maglia Azzurra senza la preventiva autorizzazione della FISPES – Le richieste devono essere avanzate con almeno 15 giorni di preavviso alla Segreteria Federale.

Art. 8 – Rapporti con i media e gli sponsor

Gli Atleti del Club Azzurro FISPES, al fine di contribuire sinergicamente alla diffusione e alla promozione delle attività federali e alla crescita qualitativa dell'immagine della disciplina da loro praticata, si impegnano a rendersi disponibile nei confronti dei Media (giornalisti di carta stampata, radio, TV, web, fotografi, social media, ecc.), sia quando sono ufficialmente convocati a vestire la maglia della squadra nazionale che nel corso della loro attività quotidiana.

1. Nella fattispecie, in occasione di manifestazioni internazionali, e/o di raduni delle squadre nazionali in Italia e all'estero, l'Atleta si impegna a:
 - a) rendersi disponibile per incontri stampa con i Media, appositamente organizzati dalla FISPES per tutta la durata temporale della convocazione (conferenze stampa, interviste specifiche, realizzazione di video, realizzazione di materiale fotografico, ecc.);
 - b) rendersi disponibile a rispondere alle domande dei Media nelle occasioni stabilite dai regolamenti internazionali (zona mista TV e radio, zona mista stampa scritta, conferenze stampa internazionali prima o dopo la gara, interviste one-on-one, ecc.);

FISPES

Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali

Via delle Tre Fontane, 27 – 00144 Roma

Tel. +39 068353.1226 – segreteria@fispes.it

OLTREMOD@LTRE

- c) vestirsi, nelle occasioni sopracitate, del solo materiale di squadra nazionale approvato dalla FISPES per la manifestazione stessa, ponendo particolare cura al rispetto dei loghi commerciali apposti.

Nelle stesse occasioni, è fatto assoluto divieto di partecipazione ad attività di comunicazione (di seguito un elenco da intendersi a titolo di esempio, e comunque non esaustivo: incontri stampa, conferenze, photo-shooting, generale iniziative ed eventi di vario genere, ecc.) organizzate da enti, organizzazioni, aziende sponsor che non siano state preventivamente autorizzate dalla FISPES. Tale autorizzazione potrà essere concessa, al verificarsi di condizioni comunque eccezionali, dal Capo Delegazione, sentito il Direttore Tecnico ed il Responsabile della Comunicazione, ma solo nel caso in cui non sussistano impedimenti di carattere tecnico riferiti alla preparazione agonistica, di contrasto merceologico con gli sponsor della Federazione o di contrasto con le linee editoriali della Federazione.

2. Nell'attività quotidiana, l'Atleta s'impegna a soddisfare le richieste di interviste e/o di contatti con i rappresentanti dei Media, provenienti direttamente dalla FISPES. In particolare, l'atleta s'impegna a fornire il proprio contributo a favore dell'immagine della disciplina dallo stesso praticata quando quest'attività non contrasti con i programmi di allenamento.

Per maggiore chiarezza, un'attività di comunicazione è da considerarsi in contrasto con il programma di allenamento soltanto quando determina la cancellazione (non lo spostamento orario) della seduta tecnica prevista. La valutazione su tale contrasto sarà affidata al giudizio esclusivo del Direttore Tecnico Nazionale.

La FISPES potrà richiedere all'Atleta fino ad un numero massimo di 15 giornate all'anno da utilizzare a fini di attività di comunicazione e promozione, intendendosi per tali anche la partecipazione a manifestazioni, riunioni, convegni, seminari, lezioni, incontri con studenti, ecc. Nel corso di queste giornate, l'attività in questione potrà essere programmata anche al di fuori della sede di residenza o di allenamento, fatta salva la copertura dei costi di trasferimento (che sarà interamente a carico degli organizzatori siano essi media o enti che hanno richiesto la presenza dell'atleta o a carico federale).

3. Nei rapporti con la stampa e sui social media, pur nel rispetto della libertà d'opinione, l'Atleta si impegna a non rilasciare dichiarazioni lesive del buon nome e dell'operato della FISPES e dei suoi tesserati;
4. L'Atleta si impegna ad informare preventivamente la FISPES qualora fosse chiamato a partecipare in qualità di atleta paralimpico o rappresentante della squadra nazionale a manifestazioni pubbliche di rilievo, trasmissioni televisive, pubblicità o interviste da parte di testate giornalistiche e agenzie di comunicazione in cui l'immagine della disciplina, dell'atleta e della Federazione deve risultare coerente e corretta secondo le linee editoriali federali.
5. A tutela degli atleti e della Federazione e per le norme vigenti in materia di diritti d'autore, per l'utilizzo delle immagini di proprietà FISPES (materiale video e fotografico), l'Atleta si impegna a richiedere sempre la preventiva autorizzazione della Federazione per qualsiasi tipo di finalità - non esclusivamente commerciale -, anche se tali immagini possono essere trovate nei social media liberamente.

FISPES

Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali

Via delle Tre Fontane, 27 – 00144 Roma

Tel. +39 068353.1226 – segreteria@fispes.it

Art. 9 – Appartenenza al Club Paralimpico CIP

Gli Atleti inseriti nel “Club Paralimpico del CIP” sono, di diritto, inseriti nel Club Azzurro FISPES.

A loro spettano gli stessi diritti e doveri degli altri Atleti che sono inseriti unicamente nel Club Azzurro FISPES.

Art. 10 – Violazioni del regolamento – esclusione, sospensione e lettere di ammonimento

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento costituisce grave inadempimento che sarà valutato insindacabilmente dalla FISPES ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni previste.

Resta, in ogni caso, salva ed impregiudicata l’adozione di diversi e/o ulteriori provvedimenti disciplinari previsti dall’Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale.

La sanzione dell’ESCLUSIONE dal Club Azzurro FISPES è deliberata dal Consiglio Federale FISPES nei casi di gravi violazioni del presente regolamento, ed in particolare:

- Mancata ed ingiustificata partecipazione ai programmi concordati ed organizzati dalla FISPES, anche non reiterata;
- Violazione degli obblighi e delle norme previste dal presente Regolamento;
- Comportamenti anti-sportivi e lesivi dell’immagine degli altri componenti del Club Azzurro FISPES;
- Sanzioni per doping;
- Dichiarazioni lesive dell’immagine della FISPES;
- Per volontà espressa e motivata dell’Atleta di rinunciare definitivamente all’attività agonistica;
- Ricezione di doppia sospensione dal Club Azzurro FISPES.

La sanzione della SOSPENSIONE è deliberata dal Consiglio Federale FISPES nei casi di violazioni di minore gravità, non rientranti nel comma precedente, ed in particolare:

- Ingiustificata mancata partecipazione ai programmi tecnici concordati ed organizzati dalla FISPES, anche non reiterata;
- Violazione degli obblighi e delle norme previste dal presente Regolamento;
- Irreperibilità reiterata e protratta;
- Comportamenti anti-sportivi o lesivi dell’immagine della FISPES e dei suoi rappresentanti;
- A seguito della sospensione cautelare prevista in caso di positività ai test antidoping (esito avverso delle analisi);
- Per sanzioni comminate dagli Organi di Giustizia che comportano la sospensione dell’attività sportiva per periodi inferiori ad un anno;
- Su segnalazione del Medico Federale per motivi sanitari.

Le sanzioni saranno valutate insindacabilmente dalla FISPES, in base a quanto previsto dal presente regolamento e da tutti i Regolamenti Federali, nonché secondo la gravità dei fatti contestati.

FISPES

Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali

Via delle Tre Fontane, 27 – 00144 Roma

Tel. +39 068353.1226 – segreteria@fispes.it

Al Presidente Federale e alla Segreteria Federale, sentito il parere eventuale dell'Area Tecnica Federale, spetta il dovere di segnalare agli Atleti eventuali comportamenti non consoni alla permanenza nel Club Azzurro FISPES attraverso l'invio di "lettere di ammonizione".

L'invio di due lettere di ammonizione nel corso del medesimo Anno Sportivo possono comportare la sospensione e/o l'esclusione dal Club Azzurro FISPES che dovrà essere comunque deliberata dal Consiglio Federale.

Per comportamenti non consoni alla permanenza nel Club Azzurro FISPES si intende:

- Irreperibilità;
- Comportamenti antisportivi in occasione delle manifestazioni o dei raduni;
- Presentazione di giustificazioni generiche e/o irricevibili;
- Mancata collaborazione con l'Area Tecnica Federale e/o la Segreteria Federale;
- Violazione delle regole normative riguardanti le attività di comunicazione e i rapporti con i media.

Art. 11 – Responsabilità

L'Atleta è personalmente e direttamente responsabile dei suoi comportamenti nei confronti di terzi, ivi compresi giornalisti sponsor ed altri atleti.

Nessuna responsabilità potrà, in tal senso, attribuirsi alla FISPES nella sua veste di organizzatore del Club Azzurro FISPES.

Art. 12 – Utilizzo del materiale relativo agli Atleti

La FISPES potrà utilizzare liberamente attività, risultati sportivi, nomi e/o immagini degli Atleti aderenti al Club Azzurro FISPES associandoli ai propri marchi e a quelli degli sponsor.

PER ACCETTAZIONE

NOME E COGNOME DELL'ATLETA: _____

NOME E COGNOME DEL GENITORE O TUTORE (se l'atleta è minorenni): _____

Data: _____

FIRMA: _____

FISPES

Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali

Via delle Tre Fontane, 27 – 00144 Roma

Tel. +39 068353.1226 – segreteria@fispes.it